



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA**

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 39/2013**

Il Capo del Circondario Marittimo di Gaeta:

- VISTO:** l'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 – Ordinanze di polizia marittima;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
- VISTO:** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTO:** il Decreto Legislativo 09 gennaio 2012 n. 4, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96";
- VISTA:** la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 recante "L'organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14;
- VISTA:** la delibera n. 2816 del 25.05.1999 così come modificata dalla delibera n. 1161 del 30.07.2001, recante "linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub delegate ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 02.01.04./31678 in data 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto – "Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua";
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 02.01.04./34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto – "Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo";
- VISTE:** le Circolari emanate in materia dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTO:** il foglio prot. n. 10326 in data 05.04.2013 della Direzione Marittima di Civitavecchia, con il quale vengono indicate alcune linee guida per armonizzare le ordinanze di sicurezza balneare e diporto nautico su tutta la costa laziale;
- VISTA:** la precedente Ordinanza n. 116/2007 in data 05.07.2007;
- VISTE:** le proprie Ordinanze Compartimentali n. 53/2007 in data 07.05.2007 e n. 38/2012 in data 01.06.2012;
- VISTI:** gli esiti delle riunioni svoltesi in data 30.04.2013 e 15.05.2013, nel corso delle quali si è proceduto a relazionare i Comuni costieri e le Associazioni balneari partecipanti circa le modifiche alla precedente Ordinanza n. 116/2007, precisamente al CAPO XII "Disciplina delle spiagge libere e degli stabilimenti balneari" richiedendo nel contempo agli stessi di avanzare eventuali osservazioni e/o proposte correttive in merito;
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale marittimo di giurisdizione compreso tra i Comuni di Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia e Minturno;
- VISTI:** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 56 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

# ORDINA

## Art. 1

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, così come indicati da ciascun Comune costiero, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione, ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Quando le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione, è obbligatoria la contestuale attivazione del servizio di assistenza e salvataggio.

## Art. 2

### ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le zone di mare antistanti il litorale del Circondario Marittimo di Gaeta riservate alla balneazione durante la stagione balneare sono, di norma, quelle ricomprese entro la fascia di:
  - 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
  - 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste rocciose o a picco sul mare.
2. I soggetti che gestiscono le strutture balneari di cui all'art. 1, prima dell'apertura, devono:
  - a) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti di nuoto. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri, le cui estremità devono essere ancorate al fondo.  
Qualora i concessionari non adempiano a tale disposizione devono posizionare sull'arenile un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: "**ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica mt. 1,60) NON SEGNALATO**", fatti di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatti in almeno tre lingue comunitarie (italiano - inglese - francese o spagnolo o tedesco). Tali cartelli dovranno essere posizionati in conformità a quanto previsto al successivo art. 6 punto 2 lettera e).  
Nel caso di rimozione/deterioramento dovranno attivarsi per l'immediato ripristino degli stessi.
  - b) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di **gavitelli biconici di colore bianco**, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;
  - c) segnalare la fascia di sicurezza dei 250 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di **gavitelli biconici di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;
  - d) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/galleggianti per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;
  - e) rimuovere definitivamente i gavitelli/galleggianti e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.
3. Nelle zone comprese tra la battigia e la fascia di sicurezza dei 250 metri è vietato l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente disciplinati con apposita concessione demaniale marittima. E' altresì vietato l'ormeggio ai gavitelli di segnalazione sopra indicati.

**Art. 3**  
**ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

E' vietata la balneazione:

- a) nei porti;
- b) nel raggio di 200 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- c) fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 metri;
- d) a meno di 500 metri dalle navi alla fonda;
- e) in luoghi dove sfociano fiumi, canali e torrenti. Nel caso di fiumi o canali navigabili il divieto è esteso allo specchio acqueo ricompreso nei 100 metri dai lati esterni della foce, salvo diversi limiti contenuti in specifiche ordinanze emanate da parte degli Enti comunali;
- f) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.);
- g) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
- h) nelle zone di mare indicate con apposite ordinanze emanate per necessità contingenti.

**Art. 4**  
**ESERCIZIO DELLA PESCA**

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva effettuata con qualsiasi attrezzo, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 2, è vietata nella fascia di mare di metri 250 dalle spiagge e di metri 150 da coste rocciose o a picco sul mare, durante l'orario di balneazione.  
Resta salva la facoltà del Comune di limitare talune attività di pesca praticate sugli arenili anche al di fuori dell'orario di balneazione.
2. La pesca subacquea, durante l'orario di balneazione, è vietata nelle acque antistanti:
  - a) le spiagge, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva;
  - b) le coste rocciose o a picco sul mare, fino ad una distanza di 150 metri.
3. E', altresì, vietato attraversare la zona di mare dei 250 metri dalla riva e di metri 150 da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica.
4. I conduttori di tutte le unità, quando avvistano le boe di segnalazione di subacquei, devono mantenersi da queste ad una distanza di almeno 100 metri.

**Art. 5**  
**SPIAGGE LIBERE**

1. È a carico dei Comuni rivieraschi provvedere a quanto previsto dal precedente art. 2 relativamente agli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.
2. Qualora i Comuni non adempiano alla disposizione del punto 2 lettere a) e b) dello stesso art. 2 hanno l'obbligo di posizionare sulle spiagge un idoneo numero di cartelli con le seguenti diciture:
  - a) **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica mt. 1,60) NON SEGNALATO"**
  - b) **"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (mt. 200 dalla battigia) NON SEGNALATO"**
3. Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie (italiano - inglese - francese o spagnolo o tedesco);
4. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

## Art. 6

### SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO OBBLIGHI DEI COMUNI COSTIERI E DEI CONCESSIONARI DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

1. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurato, sulle spiagge libere dai Comuni competenti per territorio, mentre per le aree in concessione dai soggetti concessionari, attenendosi alle disposizioni specificate nei seguenti punti.
2. Durante la stagione balneare i Comuni e i concessionari/gestori devono:
  - a) organizzare e garantire, ogni **100 metri** di fronte mare o frazione di 100 mt., il servizio di salvataggio ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
    - brevetto di "*Assistente Bagnanti*" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla "*M.I.P.*";
    - brevetto di "*Bagnino di Salvataggio*" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
    - brevetto di "*Assistente Bagnati*" rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.);
  - b) assicurarsi che gli assistenti - sui quali comunque grava l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con discendente diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse - durante l'orario di balneazione:
    - indossino una maglietta di colore **rosso** con scritta **bianca** ben visibile che ne identifichi la funzione ("**SALVATAGGIO**");
    - siano dotati di fischiello;
    - siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
    - tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto della presente Ordinanza e segnalino immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali od Agenti di Polizia Giudiziaria tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua;
    - stazionino, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente predisposta sulla battigia, sulla torretta di avvistamento ove esista, oppure in mare, sul natante di servizio;
  - c) ubicare una postazione di salvataggio in una posizione centrale dell'area in concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, tale da consentire la più ampia visuale possibile e dotarla di:
    - un binocolo;
    - 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno;
    - un paio di pinne;
  - d) predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - *pattino o battello di vigilanza* - ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di 100 mt., con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "**SALVATAGGIO**" a lettere bianche, di adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa. Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di:
    - n° 2 (due) salvagenti anulari, di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;
    - un mezzo marinaio o gaffa;
    - un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi.

Le stesse devono essere equipaggiate con un assistente bagnanti munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante ovvero sulla battigia pronte per l'impiego in caso di necessità;

- e) posizionare in prossimità della battigia, a partire dagli estremi della concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, recanti il nome dello stabilimento balneare cui appartengono, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, nel numero di uno ogni 50 metri di fronte mare;
  - f) dotarsi di idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
  - g) adibire un locale o un'area ombreggiata adeguatamente segnalati, a primo soccorso, all'interno dei quali devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
    - due bombolette individuali di ossigeno, da un litro;
    - una cannula per la respirazione bocca a bocca con bocchettone e mascherina;
    - un tiralingua;
    - un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
    - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
  - h) provvedere a segnalare opportunamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e sconsigliare accuratamente i bagnanti dall'immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in ogni ipotesi in cui per causa di forza maggiore venga sospeso temporaneamente il servizio di assistenza ai bagnanti;
  - i) nel caso in cui una struttura destinata alla balneazione sia dotata di piscina, organizzare un adeguato e costante servizio di assistenza e soccorso, in prossimità della stessa, secondo la normativa specifica;
  - j) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano il loro servizio senza soluzione di continuità per l'intero orario della balneazione, assicurandone la corretta sostituzione sia in caso di necessità, sia per consentire la turnazione degli stessi;
  - k) compilare ed inviare all'Autorità Marittima la scheda di pronto intervento, nel caso in cui vi sia stata un'attività di soccorso da parte dell'assistente bagnante; la predetta scheda dovrà essere inviata al seguente contatto e-mail [cpgaeta@mit.gov.it](mailto:cpgaeta@mit.gov.it), ovvero al n. di fax 0771/464724;
  - l) dotarsi di un defibrillatore semiautomatico secondo le prescrizioni ed obblighi contenuti nel Decreto Ministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" al quale si fa esplicito rimando quanto alle tipologie di attività balneari rientranti nel campo di applicazioni ai sensi dell'art. 5 ed alle tempistiche di attuazione in esso previste.
3. Può essere consentita una sospensione temporanea del servizio di assistenza ai bagnanti previo accertamento che l'assistente bagnanti dello stabilimento confinante sia presente e possa concretamente e fattivamente assicurare la vigilanza sugli specchi acqueei di entrambi gli stabilimenti.

Inoltre tale previsione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- a) la sospensione abbia una durata massima di un'ora nell'arco temporale compreso tra le ore 13.00 e le ore 15.00;
- b) la sospensione nell'ora indicata da ciascuna struttura balneare, sia costante per l'intera stagione balneare ed organizzata, a cura e sotto la diretta responsabilità dei concessionari/gestori delle medesime strutture;

- c) per l'intero periodo di sospensione sia issata la bandiera rossa sulla postazione di controllo interessata e posizionata idonea cartellonistica con indicazione della struttura balneare che assicuri in detto frangente il servizio assistenza;
- d) sia comunicato chiaramente l'orario di sospensione mediante cartelli indicatori posti all'ingresso della struttura balneare ed in prossimità della battigia, nonché a mezzo altoparlante all'inizio ed alla fine della sospensione, nonché più volte durante lo stesso.

Qualora non sia possibile attuare, per qualsiasi motivo, anche una sola delle condizioni suddette, non è consentito al concessionario/ gestore della struttura balneare di potersi avvalere della possibilità di sospensione temporanea del servizio assistenza ai bagnanti.

4. E' data facoltà al concessionario/gestore impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui alla precedente punto "2" lettera "d", una moto d'acqua (acquascooter) nel rispetto della disciplina di cui al vigente "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Gaeta", per quanto applicabile, e delle seguenti condizioni:

- a) presentazione all'Autorità Marittima di formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
  - i nominativi e i titoli – *patente nautica e brevetto di assistente bagnante* – del personale da impiegare;
  - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
  - modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
  - polizza assicurativa (*da allegare copia*) dell'unità che oltre a prevedere la copertura per Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
  - apposita **dichiarazione di assunzione di responsabilità nell'espletare il servizio di salvamento con acquascooter**;
- b) installazione di un corridoio di lancio;
- c) destinazione in via esclusiva all'attività di salvamento, senza impiego in attività di pattugliamento o altro.

Le moto d'acqua devono:

- essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
- essere dotate di barella per il salvamento omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;
- riportare la dicitura "**SALVATAGGIO**" ed il nominativo dello stabilimento e/o della ditta;
- essere posizionate, durante l'apertura dello stabilimento, sulla battigia unitamente al pattino e tenute pronte ed efficienti per l'impiego in caso di necessità.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persone in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

5. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito, secondo le modalità sopra riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari.

## **Art. 7 SERVIZIO SALVATAGGIO COLLETTIVO**

I Comuni costieri ed i concessionari/gestori delle strutture balneari hanno facoltà di assicurare il servizio di salvataggio, anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Marittima, che preveda:

- a) un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa;
- b) la turnistica ed il numero degli addetti;
- c) locali che all'occorrenza devono essere adibiti a primo soccorso;
- d) il soggetto responsabile dell'organizzazione di tale servizio.

I Comuni costieri e le associazioni di concessionari che intendano organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del legale rappresentante, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio e l'elenco degli stabilimenti presso i quali sono ubicate le singole postazioni di salvataggio.

Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima può disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare deve disporre di un proprio servizio di salvataggio.

#### **Art. 8**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE**

Nelle spiagge libere frequentate dai bagnanti, i Comuni costieri, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento nei modi previsti dai precedenti articoli, devono posizionare all'ingresso e in più punti nell'ambito delle relative spiagge, un idoneo numero di cartelli (predisposti secondo le modalità di cui al punto "3" dell'art. "5", riportanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.

I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica indicata al comma precedente e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

#### **Art. 9**

### **PUBBLICITA' DELL'ORDINANZA**

La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico agli ingressi ed in luoghi ben visibili per tutta la stagione in ogni struttura di cui all'art. 1 e deve rendersi compiutamente consultabile a semplice richiesta di chiunque lo desideri.

#### **Art. 10**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.
2. Le eventuali violazioni sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero, ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 sempre del Codice della navigazione, nonché dal Decreto legislativo n. 171/2005, ed in base ad ogni altra norma vigente e pertinente.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga il CAPO XII "Disciplina delle spiagge libere e degli stabilimenti balneari" dell'Ordinanza n. 116/2007 in data 05.07.2007 citata in premessa.
4. E' altresì abrogata qualsiasi altra disposizione ordinatoria eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.
5. La pubblicità del presente provvedimento sarà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, a quello degli Uffici Marittimi dipendenti nonché agli albi pretori dei Comuni rivieraschi ed inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/gaeta](http://www.guardiacostiera.it/gaeta).

**Gaeta, 29.05.2013**

**IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO REGGENTE**

**IL COMANDANTE**

**C.F.(CP) Nicola LATINISTA**



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA**

**TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE**

Numero Blu Emergenza in Mare	<b>1530 (*)</b> <b>CHIAMATA GRATUITA</b>
3° M.R.S.C. Roma ( <i>Centro secondario di soccorso Guardia Costiera</i> )	06.656171
Capitaneria di Porto di Gaeta – <i>Centrale Operativa</i>	0771.460100 - 0771.460088
Ufficio Locale Marittimo di Formia	0771.21552
Delegazione di Spiaggia Scauri	0771.681209
Centrale Operativa Vigili del Fuoco	115
Lazio Emergenza Sanitaria	118
Ospedale di Formia/Gaeta - centralino	0771.7791
Ospedale di Fondi - centralino	0771.5051
Ospedale di Terracina - centralino	0773.7081
<b>Ente Sanitario con Camera Iperbarica - centralino:</b> Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico di Latina (ICOT)	0773.6511

(\*) - Le chiamate al Numero Blu 1530 effettuate da telefoni cellulari si attestano alla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma, che provvede al collegamento con il centro di soccorso più vicino. Occorre pertanto specificare sempre la posizione e la città più vicina per un rapido intervento (la chiamata è gratuita per l'utente).

**ASCOLTI RADIO VHF/FM**

STAZIONE RADIO COSTIERA denominazione: **Roma Radio** CH 16 (24)

3° M.R.S.C. ROMA (Centro Secondario di Soccorso Guardia Costiera)  
Nominativo Internazionale: **I C I 03** CH 16

CAPIT. DI PORTO DI GAETA denominazione **Compamare Gaeta** CH 16 (h24)

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI FORMIA  
denominazione **Locamare Formia** CH 16 (dalle 08 alle 20)



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA – GUARDIA COSTIERA**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI**

(INVIARE AL FAX 0771/464724 – e-mail: [cpgaeta@mit.gov.it](mailto:cpgaeta@mit.gov.it))

STRUTTURA BALNEARE:.....		
SPIAGGIA LIBERA:.....		
LOCALITA':		
COMUNE:		
DATA	.....	
ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE	.....	
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri .....	
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO	
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO	
RESIDENZA ASSISTITO	INIZIALI COGNOME	INIZIALI NOME
Comune.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stato se straniero.....		
SESSO - ETA'		
M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> .....		
CAUSA INCIDENTE	DOLORE ALL'ADDOME	
<input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO .....	<input type="checkbox"/> MEDUSA	
.....	<input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE	
<input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO	
<input type="checkbox"/> SVENIMENTO	<input type="checkbox"/> VOMITO	
<input type="checkbox"/> CONGESTIONE	<input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO	
<input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO	<input type="checkbox"/> EMORRAGIA	
<input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE	<input type="checkbox"/> CONVULSIONI	
<input type="checkbox"/> MAL DI TESTA	<input type="checkbox"/> ALTRO .....	
<input type="checkbox"/> ALTRO .....		
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO/ENTI ALLERTATI	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)	
ANNOTAZIONI	..... ..... .....	
Nome e Cognome assistente bagnante compilatore		